

Processo civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Imprese - Classificazione a fini previdenziali e sgravi contributivi - Controversia - Giurisdizione ordinaria - *Ratio*.

T.A.R. Marche - 20.02.2015 n. 154 - Pres. Bianchi - Est. De Mattia - Coop. C.T. P.A. (Avv. Spinozzi) - INPS (Avv.ti Sgroi, Pierdominici).

La controversia relativa alla classificazione di un'impresa ai fini previdenziali disposta dall'INPS ai sensi dell'art. 49, L. 9 marzo 1989 n. 88, nonché al diritto della stessa a beneficiare, nonostante l'inquadramento attribuito, degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 D.L. 30 agosto 1968 n. 918, conv. con L. 25 ottobre 1968 n. 1089, è devoluta - ancorché in essa si chieda l'annullamento di circolari e note dell'INPS - alla giurisdizione del g.o., atteso che l'inquadramento dell'Istituto, in quanto operato in base a criteri legali tassativamente predeterminati, incide su posizioni di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo.

FATTO e DIRITTO - I. Con il presente ricorso la cooperativa ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe con cui l'INPS ha provveduto alla sua riclassificazione ex art. 49 della legge n. 88/1989, dal settore artigiano al settore industria, ritenendola sprovvista dei requisiti richiesti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 443/1985 per l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane; in particolare, l'Amministrazione ha accertato che dallo statuto societario emergerebbe che essa opera sotto forma di consorzio tra società cooperative (o cooperativa di secondo grado), ma in difetto della forma giuridica della società cooperativa in capo ai singoli consorziati, così come richiesto dall'art. 5 della legge n. 127/1971.

Con il medesimo ricorso viene chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in esito al ricorso amministrativo presentato dall'interessata in data 13 luglio 2014 avverso i medesimi provvedimenti oggetto del presente gravame.

A sostegno del ricorso parte ricorrente deduce diversi motivi di illegittimità.

L'INPS intimato, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'adito giudice in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, per due ordini di ragioni. In primo luogo, avuto riguardo al *petitum* sostanziale, la pretesa fatta valere consisterebbe nell'accertamento del diritto all'inquadramento come impresa artigiana ai fini previdenziali, come tale involgente posizioni di diritto soggettivo dell'interessata; in secondo luogo, poiché i provvedimenti di iscrizione e/o cancellazione dall'albo delle imprese artigiane sarebbero vincolati al mero riscontro di requisiti normativamente prefissati, anche sotto tale profilo, la posizione dell'interessata non potrebbe che essere di diritto soggettivo.

Alla camera di consiglio dell'8 gennaio 2015, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. 1. Il Collegio reputa di poter definire il giudizio ex art. 60 c.p.a. in ragione della fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell'INPS.

Ed invero, sulla questione di giurisdizione in materia di controversie aventi ad oggetto la classificazione delle imprese operata dall'INPS ai fini degli sgravi contributivi previdenziali si è già espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dal cui orientamento, peraltro rimasto invariato nel tempo, il Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi. In particolare, è stato affermato che la controversia relativa alla classificazione di un'impresa ai fini previdenziali disposta dall'INPS ai sensi dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, nonché al diritto di tale impresa a beneficiare, nonostante l'inquadramento attribuito, degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del D.L. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con legge 25 ottobre 1968 n. 1089, è devoluta - ancorché in essa si chieda l'annullamento di circolari e "note" dell'INPS - alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'inquadramento dell'istituto, in quanto operato in base a criteri legali tassativamente

predeterminati, incide su posizioni di diritto soggettivo, non già di interesse legittimo (Cass. Civ., Sez. Un. 20 gennaio 1992, n. 663 e 11 novembre 1992, n. 12148).

Tanto basta a questo Tribunale per declinare la giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, atteso che, sebbene con il presente ricorso vengano formalmente richiesti l'annullamento di atti dell'Amministrazione e la declaratoria di illegittimità del silenzio dalla stessa serbato sul ricorso amministrativo proposto dall'interessata avverso i medesimi atti, quest'ultima contesta in sostanza la riclassificazione aziendale posta in essere dall'INPS ai sensi dell'art. 49 della legge n. 88/1989, che opera ai fini degli sgravi contributivi previdenziali. Pertanto, avuto riguardo al *petitum* sostanziale, la pretesa che la ricorrente fa valere in questa sede è l'accertamento dei presupposti per poter mantenere la classificazione come impresa artigiana - e quindi del proprio diritto soggettivo a tale inquadramento - come tale tutelabile innanzi al giudice ordinario.

II. 2. Né a conclusioni diverse si giunge avuto riguardo all'ulteriore domanda contenuta in ricorso, con cui la ricorrente chiede l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sul ricorso amministrativo presentato in data 13 luglio 2014, atteso che anche il ricorso proposto al fine di accertare il silenzio formatosi su un'istanza presentata all'Amministrazione è inammissibile se il giudice amministrativo è privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si tratta comunque di posizioni di diritto soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un'ipotesi di giurisdizione esclusiva (*ex multis*, T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 2 dicembre 2014, n. 6300).

II. 3. Per le considerazioni innanzi esposte, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere competente a decidere della presente controversia l'Autorità giudiziaria ordinaria, innanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria (principio della c.d. *translatio iudicii*).

III. Tenuto conto della natura della controversia e del fatto che rimane ancora impregiudicata ogni decisione sul merito della stessa da parte del giudice munito di giurisdizione, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

(*Omissis*)
